

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2495

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONATO

Misure urgenti per il riordino e la valorizzazione
delle accademie di belle arti

Presentata il 1° aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rinnovamento della scuola italiana non può non comprendere anche quello delle attuali accademie di belle arti.

Le accademie di belle arti sono ancora disciplinate dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, dopo il quale non vi è stato un disegno riformatore complessivo per adeguare queste istituzioni ai nuovi bisogni e alla nuova sensibilità.

Il problema di trasformare le accademie di belle arti in istituzioni di istruzione superiore è sul tappeto da molti anni sia per la qualità degli insegnamenti che vi si impartiscono, sia per il confluire di una notevole massa di studenti in possesso del diploma di maturità artistica, quindi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia per l'esempio offerto da analoghe istituzioni scolastiche

funzionanti in altri Paesi europei che sono già tutte inserite nella fascia universitaria o nell'insegnamento superiore, e quindi dotate di una ben diversa fisionomia istituzionale.

Non può neanche essere sottovalutata la circostanza che attualmente illustri personalità del mondo artistico italiano insegnano presso accademie di belle arti, conferendo ad esse quel prestigio non ancora riconosciuto sul piano legislativo e strutturale.

L'approvazione da parte del Parlamento di alcune fondamentali leggi di riforma dell'università ha cambiato in qualche maniera il quadro normativo di riferimento, contribuendo a far luce sui termini della questione.

Pertanto, un'università rinnovata esige che anche le altre strutture di formazione a livello superiore tengano il passo.

La presente proposta di legge all'articolo 1 prevede che le accademie di belle arti, in quanto istituti superiori di grado universitario, siano dotate di autonomia, così come richiede l'esplicito dettato dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, che recita: « Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Al riconoscimento del livello superiore segue l'inserimento delle accademie nel sistema universitario.

È preferibile, per altro, riconoscere il livello di istruzione superiore delle accademie e l'equipollenza dei diplomi rilasciati con quello di laurea, pur continuando a chiamarsi diplomi di accademia.

Riconoscendo le accademie come istituti superiori sarà possibile il raccordo con le istituzioni europee e quindi la possibilità di accedere a finanziamenti e programmi di studio europei, da cui, per ora, le istituzioni italiane in questione sono escluse (articolo 3).

Proprio per sottolineare il parallelismo con le istituzioni universitarie si prevede l'istituzione di un Consiglio nazionale dell'arte con compiti di consulenza tecnica, scientifica e organizzativa nei confronti delle accademie, nonché degli altri istituti di istruzione artistica superiore, con funzioni analoghe a quelle svolte dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Si prevede, inoltre, la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi al fine di determinare l'organizzazione, l'articolazione e le funzioni del Consiglio: tali decreti saranno predisposti dal Ministro all'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento nelle accademie, gli attuali docenti saranno collocati in uno speciale ruolo ad esaurimento; nel frattempo con specifico decreto del Ministro per la funzione pubblica si costituirà lo specifico sottocomparto dell'arte per la contrattazione con le organizzazioni sindacali, ai fini della definizione dello stato giuridico ed economico del personale direttivo, docente e non docente (articolo 4).

In tale maniera si evita il pericolo della secondarizzazione delle accademie, in quanto la trattativa sindacale prevista è una trattativa specifica, adeguata al livello e al ruolo dell'istruzione artistica superiore.

In conclusione, si raccomanda l'avvio della discussione parlamentare ai fini della valorizzazione delle accademie, in quanto è indispensabile dare una risposta alla domanda di innovazione che viene da tali istituzioni artistiche di illustre tradizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le accademie di belle arti sono istituti superiori di livello universitario, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica, disciplinare e gestionale.

2. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, alle accademie di belle arti è riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni. Le accademie hanno capacità di diritto pubblico e privato per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Le accademie di belle arti concorrono alla preparazione degli studenti e allo sviluppo culturale e artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione, da stabilire con apposite convenzioni, con altre istituzioni di alta cultura, nazionali ed estere, e con il mondo imprenditoriale pubblico e privato. Possono, altresì, stipulare contratti di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere di riconosciuto prestigio professionale nel campo dell'arte.

4. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti rientrano tra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, e sono equiparati ai diplomi di livello universitario corrispondente.

5. Ai soli fini pensionistici, possono essere riscattati gli ultimi quattro anni del corso di studi previsto per il conseguimento del diploma nelle accademie di belle arti.

ART. 2.

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale dell'arte, con compiti di consulenza scientifica, tecnica e organizzativa nei confronti delle

accademie e degli altri istituti di istruzione artistica superiore, composto:

a) da rappresentanti autorevoli nel campo delle arti figurative, delle ricerca artistica, dell'industria artistica, del commercio, del turismo e dello spettacolo, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) da rappresentanti degli istituti di istruzione artistica superiore.

2. Il Consiglio nazionale dell'arte presenta annualmente una relazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo stato dell'istruzione artistica superiore.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che determineranno il numero e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio nazionale dell'arte, nonché la durata, gli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del Consiglio stesso.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 saranno emanati, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali, sentito il parere di una commissione di sette esperti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il parere della commissione di cui al comma 4 si ritiene favorevole ove non sia reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

6. L'attuale rappresentanza degli istituti di istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sarà riferita solo alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria, nonché ai conservatori di musica e all'accademia nazionale di danza.

ART. 3.

1. Al fine di promuovere, favorire e potenziare la produzione artistica, le accademie di belle arti possono accedere ai

contributi finanziari erogati dai Ministeri competenti nel rispetto della normativa vigente, nonché a quelli previsti da istituzioni europee e da organismi internazionali.

ART. 4.

1. Il personale docente, titolare e assistente di ruolo, attualmente in servizio presso le accademie di belle arti alla data di entrata in vigore della legge, è collocato in uno speciale ruolo ad esaurimento.

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è istituito, all'interno del comparto della scuola, ai fini previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il sottocomparto dell'arte.

3. La determinazione dello stato economico e giuridico del personale direttivo, docente e non docente, costituirà oggetto di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

4. I direttori amministrativi delle accademie, ai fini della contrattazione, fanno parte del sottocomparto dell'arte di cui al comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge è consentito agli attuali direttori amministrativi che ne facciano richiesta il passaggio alle corrispondenti qualifiche dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il personale assistente delle accademie di belle arti è collocato in un apposito ruolo. L'utilizzazione di tale personale all'interno delle accademie sarà stabilita in relazione alle reali esigenze della didattica e della ricerca della singola accademia, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'arte di cui all'articolo 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore di una legge di riforma del settore, è vietata l'istituzione di nuove accademie di belle arti.

